

Considerato che a valere sul decreto n. 18063 del 14 novembre 2019 sono state emanate cinque graduatorie per un importo totale di euro 5.495.013,10 e che ad oggi rimane una disponibilità di euro 734.986,90;

Considerato che a valere sul decreto n. 248839 del 28 maggio 2021 sono state emanate tre graduatorie per un importo totale di euro 5.588.052,00 e che ad oggi rimane una disponibilità di euro 952.668,00;

Considerato che l'amministrazione, a seguito del perfezionamento delle istanze pervenute ai sensi dei sopra indicati decreti per le annualità 2016 ha riscontrato economie per euro 200.000,00 a seguito della quale risulta una disponibilità residua di euro 116.303,70;

Considerato che l'amministrazione, a seguito del perfezionamento delle istanze pervenute ai sensi dei sopra indicati decreti per le annualità 2017 ha riscontrato economie per euro 493.284,00 a seguito della quale risulta una disponibilità residua di euro 383.531,70;

Considerato che l'amministrazione, a seguito del perfezionamento delle istanze pervenute ai sensi dei sopra indicati decreti per le annualità 2018 ha riscontrato economie per euro 350.000,00 a seguito della quale risulta una disponibilità residua di euro 330.571,00;

Considerato che l'amministrazione, a seguito del perfezionamento delle istanze pervenute ai sensi dei sopra indicati decreti per le annualità 2019 ha riscontrato economie per euro 350.000,00 a seguito della quale risulta una disponibilità residua di euro 384.986,90;

Considerato che l'amministrazione, a seguito del perfezionamento delle istanze pervenute ai sensi dei sopra indicati decreti per le annualità 2020 ha riscontrato economie per euro 350.000,00 a seguito della quale risulta una disponibilità residua di euro 602.668,00;

Ritenuto necessario procedere al disimpegno delle sopra indicate economie generatesi dalle annualità 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 per un totale di euro 1.743.284,00;

Decreta:

Articolo unico

1. A seguito delle economie riscontratesi al termine del perfezionamento delle istanze pervenute ai sensi dei decreti direttoriali degli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 relativi ai contributi previsti per la misura 1.33 Arresto temporaneo dell'attività di pesca, si disimpegnano totali euro 1.743.284,00.

2. La dotazione finanziaria complessivamente disponibile per il cofinanziamento della misura Arresto temporaneo obbligatorio dell'attività di pesca - art. 33 del regolamento (UE) n. 508/2014 del Consiglio del 15 maggio 2014, a seguito del sopra indicato disimpegno, è determinata in euro 42.473.116,00.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Roma, 25 ottobre 2023

Il direttore generale: ABATE

23A06867

DECRETO 26 ottobre 2023.

Modifica al decreto 30 marzo 2023, relativo alle disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo e successive modificazioni e integrazioni, per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati con il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) 1307/2013;

Visto il regolamento UE n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli come modificato dal regolamento (UE) n. 2021/2115;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990), e in particolare l'art. 4, comma 3, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante: «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»;


Visti, in particolare, l'art. 13 della legge n. 238/2016, il quale stabilisce termini perentori per la detenzione in cantina dei sottoprodotti della vinificazione;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2023, n. 185138 con il quale sono state adottate le disposizioni applicative dell'intervento distillazione dei sottoprodotti della vinificazione;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 1, del citato decreto, il quale stabilisce, tra l'altro, i termini entro i quali effettuare la consegna dei sottoprodotti in distilleria;

Ritenuto necessario riformulare le disposizioni contenute al citato art. 4 per armonizzarle con quanto riportato all'art. 13 della legge n. 238/2016, al fine di evitare possibili interpretazioni difformi delle disposizioni vigenti;

Ritenuto, altresì, necessario inserire la clausola di invarianza finanziaria;



Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 19 ottobre 2023;

Decreta:

Articolo unico

1. L'art. 4, comma 1, del decreto ministeriale 30 marzo 2023, n. 185138 è sostituito dal seguente:

Art. 4.

Termini

1. La consegna ai distillatori, compresa quella che avviene presso i centri di raccolta temporanei fuori fabbrica di cui all'art. 13, comma 3, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, o il ritiro sotto controllo, di cui all'art. 6 del presente decreto, è effettuata:

per le vinacce, entro trenta giorni, elevati a novanta per i produttori di quantitativi inferiori a 1.000 ettolitri, dalla fine del periodo vendemmiale determinato ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238;

per le fecce, entro il 31 luglio di ciascuna campagna, come stabilito all'art. 14, comma 2, del regolamento (UE) n. 2019/934 e nel rispetto di quanto previsto all'art. 13 della legge 12 dicembre 2016, n. 238.

In deroga alle previsioni del comma 1, è sempre consentito il ritiro sotto controllo delle fecce ottenute dalla produzione del vino DOP Colli di Conegliano Torchiato di Fregona e dei sottoprodotti ottenuti dalla produzione del vino DOP Colli Bolognesi Pignoletto Passito.

I produttori e coloro che abbiano proceduto ad una qualsiasi trasformazione delle uve registrano le operazioni di ottenimento, consegna e ritiro in conformità con le disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 2018/273 al regolamento (UE) n. 2018/274 ed al decreto ministeriale 20 marzo 2015, n. 293.

2. Dopo l'art. 17 è inserito il seguente articolo:

Art. 18.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto nei limiti delle risorse umani, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Roma, 26 ottobre 2023

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2023

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1609

23A06866

**MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**

DECRETO 7 dicembre 2023.

Misura e modalità di versamento alla Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. (CONSAP) del contributo dovuto per l'anno 2023 dai periti assicurativi.

**IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, istitutiva dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP);

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche ed integrazioni, recante il codice delle assicurazioni private, ed in particolare gli articoli 157, concernente l'istituzione del ruolo dei periti assicurativi, 337, riguardante la misura e la disciplina dell'obbligo di pagamento annuale di un contributo di gestione del ruolo dei periti assicurativi e 354, recante abrogazioni e norme transitorie;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che istituisce l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) prevedendo, al comma 6, il trasferimento al predetto istituto delle funzioni già affidate all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), ai sensi dell'art. 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576 e dell'art. 5 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

Visto il comma 35 del predetto art. 13 del decreto-legge n. 95 del 2012, che prevede il trasferimento alla Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. (CONSAP) della tenuta del ruolo dei periti assicurativi di cui all'art. 157 e seguenti del suddetto decreto legislativo n. 209 del 2005 e di ogni altra competenza spettante all'ISVAP in materia;

Visti, inoltre, il comma 3 del predetto art. 13 del decreto-legge n. 95 del 2012, che prevede il mantenimento dei contributi previsti dal capo II del titolo XIX del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (codice delle assicurazioni private) e il comma 37 che prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dello sviluppo economico per stabilire, sentita l'IVASS, la quota dei contributi di gestione da riconoscere alla società CONSAP a copertura degli oneri sostenuti anche per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 35 dello stesso art. 13;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 luglio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 19 agosto 2013, con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2013, si attribuisce a CONSAP S.p.a. l'intera quota del contributo di vigilanza sui periti assicurativi dovuto all'IVASS, a copertura degli oneri sostenuti per l'esercizio delle funzioni trasferite a CONSAP S.p.a.;

